

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Eva Forchione

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Dott. Paolo Maria Covini

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Maria Chiara Bassi

Dott.ssa Alessandra De Rosa

Dott. Matteo Fusco

Dott.ssa Fatima Ierardi

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 14 ottobre 2024

Newsletter 2024/019 – Concordato Preventivo Biennale - Introduzione del Ravvedimento Speciale previsto dalla Legge n. 143/2024 di conversione del Decreto-legge n. 113/2024

1. PREMESSA

Sulla disciplina generale dell'istituto del **Concordato Preventivo Biennale ("CPB")**, si rinvia alla nostra **Newsletter 2024/015 del 6 settembre 2024**.

La presente informativa aggiuntiva è volta a segnalare che, nell'*iter* parlamentare di conversione in Legge del D.L. n. 113/2024, il **nuovo istituto del CPB è stato arricchito da una nuova opportunità, ovvero la possibilità di utilizzare un "ravvedimento operoso speciale" per sanare annualità di imposta ancora aperte in termini di accertamenti.**

La "sanatoria" opera per i periodi d'imposta (uno o più) dal periodo di imposta **2018 al 2022**.

Pertanto, chi aderisce al CPB, **con accettazione della proposta nella dichiarazione dei redditi in scadenza al 31 ottobre 2024**, salvo proroghe, e ha applicato gli ISA può accedere al ravvedimento operoso speciale per gli anni di imposta dal 2018 al 2022 pagando un'imposta sostitutiva ai fini di imposte sui redditi, imposte addizionali e Irap e beneficiare dell'inibizione degli accertamenti presuntivi, anche ai fini Iva.

I termini e le modalità di comunicazione di questa opzione sono stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

2. AMBITO SOGGETTIVO

I potenziali fruitori di questo ravvedimento sono i contribuenti che applicano gli ISA e che, entro il 31 ottobre 2024, salvo proroghe, aderiscono al CPB.

CPR Tale S.t.p.r.l.
Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

Restano quindi fuori dal ravvedimento operoso speciale i contribuenti in regime forfetario (in quanto per il 2023 non applicano gli ISA).

A pena di decadenza dall'istituto, viene richiesto che prima del pagamento in una unica soluzione o della prima rata, il contribuente non abbia ricevuto:

- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento;
- atti di recupero di crediti inesistenti.

3. DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

L'imposta sostitutiva per il "ravvedimento operoso speciale" si applica sulla differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

In buona sostanza, la percentuale di rivalutazione del reddito dichiarato aumenta al diminuire del punteggio ISA.

4. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Anche per la determinazione dell'imposta sostitutiva, le aliquote da applicare variano a seconda del grado di affidabilità ai fini ISA. In particolare, l'aliquota d'imposta diminuisce al crescere del punteggio ISA ottenuto in ciascuna annualità che si intende sanare.

Nello specifico, per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2022, l'aliquota applicabile ai fini delle imposte sui redditi e addizionali è:

- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per gli anni 2018, 2019 e 2022 l'aliquota dell'imposta sostitutiva ai fini IRAP è pari al 3,9%.

Per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, poiché interessati dagli effetti della pandemia Covid-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. Pertanto, le aliquote applicabili saranno pari al:

- 7%, se nel periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 8,4%, se nel periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 10,5%, se nel periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota dell'imposta sostitutiva ai fini IRAP è pari al 2,73%.

Segnaliamo che, in ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a € 1.000.

5. TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Comunque, in caso di decadenza dalla rateizzazione non c'è il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva.

6. I BENEFICI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

L'adesione al ravvedimento comporta l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare, nei confronti degli interessati, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 ai fini Iva.

Con riguardo all'Iva, resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni Iva allorché le violazioni risultino in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture nonché dalle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni nei confronti di altri contribuenti, o da atti e documenti in possesso degli uffici stessi.

7. LA DECADENZA

In ogni caso, l'Amministrazione finanziaria può effettuare, invece, le rettifiche quando:

- si verifica la decadenza dal CPB;
- l'interessato sia stato oggetto di una misura cautelare, personale o reale, ovvero di rinvio a giudizio per un delitto tributario (D.lgs. n. 74/2000) fatta eccezione della dichiarazione infedele e degli omessi versamenti e indebita compensazione di crediti non spettanti, nonché di false comunicazioni sociali, di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni, denaro e altre utilità di provenienza illecita, commessi negli anni dal 2018 al 2022;
- si verifica il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

8. ALTRE PREVISIONI

Sono inoltre previste delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento:

- al 31 dicembre 2027, per i soggetti a cui si applicano gli ISA e che aderiscono al CPB e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il predetto regime ravvedimento, relativamente all'annualità oggetto di ravvedimento.
- al 31 dicembre 2025, in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA, che aderiscono al CPB, per i termini in scadenza al 31 dicembre 2024.

Infine, si introduce un inasprimento sanzionatorio sia per chi non aderisce al CPB (o ne decade) sia per coloro che nei periodi d'imposta 2018-2022 non sfruttano la possibilità del ravvedimento speciale.

In particolare, se a tali soggetti verrà irrogata una sanzione amministrativa per i periodi d'imposta oggetto della proposta di concordato non accolta o per i predetti periodi 2018-2022 in caso di mancato ravvedimento, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per fornire assistenza e consulenza personalizzata e straordinaria per il perfezionamento del ravvedimento operoso speciale per i soggetti che aderiscono al CPB.

In particolare, l'attività di assistenza per il perfezionamento del ravvedimento operoso speciale, che si aggiunge a quella relativa all'adesione al CPB, verrà valorizzata sulla base dell'effettiva complessità della procedura che sarà resa nota dall'apposito provvedimento ministeriale e sulla base delle annualità per cui verrà chiesta l'adesione.